

Università degli Studi Roma Tre  
Dipartimento di Giurisprudenza  
Collana “Studies in Law and Social Sciences”

**8**

**Giorgio Giannone Codiglione  
Leonardo Pierdominici**

# COMPARATIVE LAW IN TIMES OF EMERGENCIES



*RomaTre-Press*  
2022

Questo volume è stato realizzato con il contributo della Associazione Italiana di Diritto Comparato (AIDC).

Collana pubblicata nel rispetto del Codice etico adottato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre, in data 22 aprile 2020.

Il volume pubblicato è stato sottoposto a previa e positiva valutazione nella modalità di referaggio *double-blind peer review*.

*Coordinamento editoriale:*  
Gruppo di Lavoro *Roma TrE-Press*

Elaborazione grafica della copertina: **MOSQUITO**, [mosquitoroma.it](http://mosquitoroma.it)

*Impaginazione:* Colitti-Roma [colitti.it](http://colitti.it)

Caratteri tipografici utilizzati:  
Brandon Grottesque (copertina e frontespizio)  
Adobe Garamond Pro (testo)

*Edizioni:* *Roma TrE-Press* ©  
Roma, dicembre 2022  
ISBN: 979-12-5977-137-7

<http://romatrepress.uniroma3.it>

Quest'opera è assoggettata alla disciplina *Creative Commons attribution 4.0 International License* (CC BY-NC-ND 4.0) che impone l'attribuzione della paternità dell'opera, proibisce di alterarla, trasformarla o usarla per produrre un'altra opera, e ne esclude l'uso per ricavarne un profitto commerciale.



L'attività della *Roma TrE-Press* è svolta nell'ambito della  
Fondazione Roma Tre-Education, piazza della Repubblica 10, 00185 Roma



Barbara De Donno\*, Livia Ventura\*\*

*Verso un nuovo Statuto delle imprese “for benefit” del “Quarto settore”  
e il new normal post-covid*

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Diritto dell’impresa e sostenibilità – 3. La circolazione del modello “for benefit” – 4. Il modello “for benefit” nel diritto italiano.

1. *Introduzione*

Il costo umano ed economico della diffusione della pandemia da SARS-CoV-2 minaccia di ridimensionare anni di progressi nella lotta alla povertà e alla disuguaglianza e di indebolire la coesione sociale e la cooperazione globale<sup>1</sup>.

Nella complessità delle sue cause e dei suoi effetti, la pandemia ha dato ancor più eco ad un tema già da tempo posto al centro del dibattito, quello dello sviluppo sostenibile che, così come definito dal *Rapporto Brundtland* del 1987<sup>2</sup> e dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite<sup>3</sup>, si fonda

\* Barbara De Donno è autrice del paragrafo 4. Department of Law, LUISS Guido Carli University, viale Pola 12, 00198 Rome . Email: bdedonno@luiss.it

\*\* Livia Ventura è autrice dei paragrafi 1, 2, e 3. University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership, 2 Trumpington Street, Cambridge-UK; Department of Law, LUISS Guido Carli University, viale Pola 12, 00198 Rome. Email: Livia.Ventura@cisl.cam.ac.uk.

<sup>1</sup> Cfr. WORLD ECONOMIC FORUM, *The Global Risks Report 2021*, 16th Edition, 2021.

<sup>2</sup> Secondo il *Rapporto Brundtland* del 1987, lo sviluppo sostenibile è quello sviluppo che «soddisfa i bisogni dell’attuale generazione senza compromettere la capacità di quelle future di rispondere alle loro esigenze». Il *Rapporto* specifica inoltre che lo sviluppo sostenibile «is not a fixed state of harmony, but rather a process of change in which the exploitation of resources, the direction of investments, the orientation of technological development, and institutional change are made consistent with future as well as present needs», cfr. BRUNDTLAND COMMISSION, Report to the World Commission on Environment and Development (WCED), *Our Common Future*, United Nations, 1987, Transmitted to the General Assembly as an Annex to document A/42/427, in particolare §27 e §30.

<sup>3</sup> A/RES/70/1, *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*,

sulla necessaria interconnessione fra la dimensione economica, sociale e ambientale.

Con riferimento a quest'ultima, a causa dell'azione combinata di riscaldamento globale, perdita di biodiversità, infertilità del suolo, acidificazione degli oceani, sversamenti chimici e inquinamento atmosferico e delle falde acquifere, il cambiamento climatico e la crisi ambientale rappresentano un nuovo fattore di rischio per le imprese e la principale minaccia per l'economia del XXI secolo<sup>4</sup>. La tutela dell'ambiente, inoltre, assume un ruolo centrale non solo per i suoi possibili effetti sull'economia e la società nel suo complesso, ma anche in ragione della sua possibile correlazione con lo sviluppo di nuove pandemie<sup>5</sup>. Ancora, in termini di tutela della salute e tenuta dei servizi sanitari nazionali, è utile richiamare il rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità "*Protecting Health from Climate Change: Global Research Priorities*", secondo il quale l'impatto dei cambiamenti climatici rappresenta una delle priorità per la tutela della salute pubblica e necessita di politiche di mitigazione, considerato che i rischi ambientali causano circa un quarto del carico sanitario globale<sup>6</sup>.

Quanto alla dimensione sociale, la crisi generata dalla diffusione della pandemia ha evidenziato ancor di più l'importanza di misure volte a fronteggiare ed attutire le ricadute delle crisi sanitarie e ambientali in tale ambito. La pandemia ha generato nel 2020 una crisi economica globale senza precedenti ed un periodo di recessione dopo anni di crescita quasi continua. Inoltre, le misure di *lockdown* imposte dai governi per contenere il contagio hanno avuto l'effetto di bloccare larga parte delle attività produttive. Ciò ha determinato un problema di liquidità per attività

---

Risoluzione adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 25 settembre 2015.

<sup>4</sup> M.E. KAHN, ET AL., *Long-term macroeconomic effects of climate change: A cross-country analysis*, No. w26167, National Bureau of Economic Research, 2019.

<sup>5</sup> In tal senso, sono diverse le interferenze fra i due fenomeni. Tra queste, ad esempio, si pensi all'espansione dell'uomo ai danni dell'ambiente (attraverso deforestazione, commercio di animali selvatici, insediamento di realtà urbane e agro-industriali a ridosso di ambienti naturali selvatici) che favorisce lo *spillover* e la diffusione di malattie zoonotiche a causa del contatto ravvicinato tra uomo e animali selvatici, e tra animali domestici e animali selvatici. Ancora, si pensi al problema della scarsità dell'acqua potabile (causata dal riscaldamento globale e dall'inquinamento delle falde acquifere), che da un lato può essere un veicolo di diffusione di malattie infettive (se contaminata) e, dall'altro, è un necessario strumento di igiene nella prevenzione della diffusione di agenti patogeni. Infine, si pensi al ruolo dell'inquinamento atmosferico, sia con riguardo alla sua possibile correlazione con la diffusione di virus, sia con riguardo ai suoi effetti avversi sulla salute dell'uomo che possono rappresentare un fattore di suscettibilità o acutizzazione della severità delle malattie infettive.

<sup>6</sup> World Health Organization, *Protecting health from climate change: Global research priorities*, 2009, reperibile in [www.who.int/globalchange/publications/9789241598187/en/](http://www.who.int/globalchange/publications/9789241598187/en/).

commerciali ed imprese, con il conseguente aggravamento della crisi occupazionale e rilevanti ripercussioni sul piano sociale che hanno colpito in particolar modo i giovani e le fasce più vulnerabili della popolazione, accrescendo il problema delle disuguaglianze e sottolineando l'importanza di una ripresa economica inclusiva.

Il tema della sostenibilità, dunque, in tutte le sue diverse declinazioni, è divenuto centrale in un periodo di emergenze come quello attuale. Tale centralità è stata ribadita nei piani di ripresa e resilienza elaborati sia a livello comunitario<sup>7</sup> che nazionale<sup>8</sup>.

Quanto alle modalità attraverso le quali raggiungere gli obiettivi di rilancio economico e sviluppo sostenibile, come evidenziato dall'Agenda 2030, appare chiara la necessità di una forte cooperazione tra governi, società civile e settore privato. In tale contesto è indiscusso il ruolo essenziale rivestito dalle imprese di ogni dimensione, considerato l'impatto delle attività economiche sulle risorse naturali, sul benessere delle persone e sulla società civile nel suo complesso.

Il Covid-19 ha trovato impreparate le società moderne, e ciò non dovrebbe ripetersi in relazione alla crisi climatica e al possibile sviluppo di future pandemie, ora più di prima prevedibili. A tal fine, è necessario predisporre in modo adeguato non solo i sistemi politici, economici e finanziari, ma anche e soprattutto quelli produttivi. Da un lato, infatti, le imprese hanno un ruolo primario nel contribuire al perseguimento di una crescita economica equa, inclusiva e sostenibile, dall'altro, la sostenibilità rappresenta oggi una chiave fondamentale della crescita aziendale stessa<sup>9</sup>. La pandemia, ad esempio, ha mostrato l'impatto della globalizzazione sulla filiera produttiva, evidenziando la necessità di costruire catene di fornitura solide e in grado di resistere ad eventuali crisi di diversa origine.

Il diritto dell'impresa e delle società commerciali, quale strumento di *policy*, può e deve pertanto contribuire al rafforzamento della capacità di resilienza delle imprese e al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile a livello nazionale e internazionale, individuando soluzioni volte

<sup>7</sup> Commission Communication on *Europe's moment: repair and prepare for the next generation*, of 27 May 2020, COM(2020) 456.

<sup>8</sup> Cfr. e.g., il Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza. #Nextgenerationitalia, trasmesso dal Governo italiano alla Commissione europea il 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, e definitivamente approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 13 luglio 2021.

<sup>9</sup> Cfr. A.C.A. BRIGANTI, *Anticipare il cambiamento. Sostenibilità, chiave della crescita aziendale. Gli impatti sociali, ambientali, finanziari*, Lucca, 2021.

a prevenire e contrastare gli effetti di crisi, presenti e future, innescate dal cambiamento climatico e dallo sviluppo di nuove pandemie.

## 2. Diritto dell'impresa e sostenibilità

Nell'ambito del diritto dell'impresa, superando l'impostazione volontaria<sup>10</sup> tipica della *corporate social responsibility* (CSR)<sup>11</sup>, sin da prima dello sviluppo della pandemia era possibile individuare in ordinamenti appartenenti a diverse tradizioni giuridiche una tendenza a ripensare alcune regole di diritto societario e finanziario in chiave di sostenibilità.

In tal senso, è significativa l'attività dell'Unione Europea che, coerentemente la *UN Framework Convention on Climate Change – UNFCCC* e con le proprie politiche di sviluppo sostenibile<sup>12</sup> e transizione

---

<sup>10</sup> Sul valore non imperativo della CSR cfr. F. PERNAZZA, *Legalità e Corporate Social Responsibility nelle imprese transnazionali*, in M.B. DELI - M.R. MAURO - F. PERNAZZA - F.P. TRAISCI (a cura di), *Impresa e diritti fondamentali nella prospettiva transnazionale*, Napoli, 2012, p. 147 ss.

<sup>11</sup> La CSR può essere in breve definita come la responsabilità di un'azienda verso la comunità e l'ambiente in cui opera. L'attuazione di programmi di CSR dovrebbe andare oltre il rispetto dei requisiti normativi sostanziandosi in un impegno in azioni che promuovono il bene sociale al di là degli interessi dell'azienda e di ciò che è richiesto dalla legge, cfr. A. MCWILLIAMS - D. SIEGEL, *Corporate Social Responsibility: A Theory of the Firm Perspective*, in 26 *Acad. Manag. Rev.* (2001), p. 117. Il concetto di CSR è stato introdotto da Bowen e Davis, cfr. H.R. BOWEN, *Social Responsibilities of The Businessman*, University of Iowa Press, 1953; K. DAVIS, *Can Business Afford to Ignore Social Responsibilities?*, in 2 *Calif. Manag. Rev.* (1960), p. 70; K. DAVIS, *Understanding the Social Responsibility Puzzle: What Does the Businessman Owe to Society?*, in 10 *Bus. Horiz.* (1967), p. 45. Alla fine degli anni settanta, è stato ulteriormente sviluppato da Carroll, il quale ha definite la CSR come “[t]he social responsibility of business encompasses the economic, legal, ethical, and discretionary expectation that society has of organizations at a given point in time”, cfr. A.B. CARROLL, *A Three Dimensional Model of Corporate Performance*, in 4 *Acad. Manag. Rev.* (1979), p. 497; A.B. CARROLL, *The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders*, in 34 *Bus. Horiz.* (1991), p. 39.

<sup>12</sup> Il tema dello sviluppo sostenibile è al centro del progetto di integrazione europea sin dal 2001, quando la Commissione ha pubblicato Strategia Europea per lo sviluppo sostenibile, cfr. Commission Communication on *A Sustainable Europe for a Better World: A European Union Strategy for Sustainable Development*, of 15 March 2001, COM/2001/0264. Tale strategia è stata più volte rivista e nel 2010 è stata integrata nella strategia c.d. Europa 2020, cfr. Commission Communication on *EUROPE 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth*, of 3 March 2010, COM(2010) 2020.

ecologica previste dall'*Action Plan on Financing Sustainable Growth*<sup>13</sup> e dallo *European Green Deal*<sup>14</sup>, ha da tempo avviato un processo di revisione della normativa applicabile ai mercati finanziari e alle grandi imprese europee.

In particolare, è possibile osservare come il tema dell'integrazione della sostenibilità nell'attività d'impresa sia stato inizialmente affrontato a livello europeo con strumenti di *soft law*, si pensi alla promozione di programmi di responsabilità sociale di impresa<sup>15</sup> o alle norme di *good governance* concernenti la remunerazione degli amministratori delle società quotate<sup>16</sup>.

Solo in un secondo momento le Istituzioni europee hanno fatto ricorso a strumenti di *hard law*, modificando regole esistenti o introducendo nuove norme volte ad incoraggiare o richiedere l'adozione di pratiche commerciali sostenibili. Ne sono un esempio la Direttiva sulle informazioni non finanziarie del 2014<sup>17</sup>, che impone ad alcune grandi aziende di interesse pubblico obblighi di rendicontazione di informazioni relative all'ambiente, al rispetto dei diritti umani e alla *diversity* (oggi oggetto di revisione a seguito della proposta di direttiva sul reporting di sostenibilità<sup>18</sup>) e la Direttiva sull'impegno a lungo termine degli azionisti

<sup>13</sup> Commission Communication on *Action Plan: Financing Sustainable Growth* of 8 March 2018, COM/2018/097.

<sup>14</sup> Communication on *The European Green Deal*, of 11 December 2019, COM/2019/640.

<sup>15</sup> Cfr. Green Paper 'Promoting a European framework for corporate social responsibility', 18.7.2001, COM(2001) 366.

<sup>16</sup> Commission Recommendations 2004/913/EC, 2005/162/EC and 2009/385/EC. Le raccomandazioni hanno promosso l'inclusione di norme di buon governo in materia di remunerazione degli amministratori nei codici di *corporate governance* basati sul modello "comply or explain" presenti in tutti gli Stati membri e adottati dalle associazioni di imprese o dai mercati azionari. L'inefficacia di questo approccio è stata evidenziata da due report, Report on the application of the Commission Recommendation on directors' remuneration (SEC 2007, 1022, of 13 July, 2007), e Report on the application of the Commission 2009/385/EC Recommendation (SEC(2010)285).

<sup>17</sup> Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings and groups (the Non-Financial Reporting Directive). La direttiva è applicabile alle grandi imprese di interesse pubblico con più di 500 dipendenti e un bilancio di più di 20 milioni di euro, o un fatturato netto di più di 40 milioni di euro.

<sup>18</sup> Proposal for a Directive amending Directive 2013/34/EU, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and Regulation (EU) No 537/2014, as regards corporate sustainability reporting, of 21 April 2021, COM(2021) 189, 2021/0104 (COD). La proposta di modifica è volta a: estendere il campo di applicazione degli obblighi di rendicontazione relativi ad informazioni di sostenibilità ad un numero maggiore di imprese (a tutte le grandi imprese che soddisfano almeno due dei tre criteri seguenti: i) fatturato

del 2017<sup>19</sup>. A queste si sono aggiunti, più di recente, nell'ambito del *Sustainable Finance Package*, il Regolamento sulla trasparenza delle informazioni di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari del 2019<sup>20</sup> e il Regolamento Tassonomia del 2020, volto a favorire gli investimenti sostenibili e contrastare il *greenwashing*<sup>21</sup>.

È possibile osservare come le Istituzioni europee abbiano cercato di realizzare la transizione verso un'economia sostenibile dapprima intervenendo su contenuti e processi di formazione della documentazione di informazione non finanziaria<sup>22</sup>, poi intervenendo sulle modalità di organizzazione e gestione delle società<sup>23</sup>. Si è andati poi oltre, con

---

netto superiore a 40 milioni di euro, ii) attivo di bilancio superiore a 20 milioni di euro, iii) più di 250 dipendenti; a tutte le imprese quotate su mercati regolamentati europei, ad eccezione delle microimprese quotate; a imprese di assicurazione e istituti di credito indipendentemente dalla loro forma giuridica); imporre l'obbligo di certificazione delle informazioni sulla sostenibilità; e mettere fine alla flessibilità nelle modalità di *reporting* prevedendo, da un lato che le informazioni siano pubblicate nell'ambito delle relazioni sulla gestione redatte dalle imprese e siano divulgate in un formato digitale leggibile da un dispositivo automatico, e dall'altro la standardizzazione del *reporting* non finanziario con l'adozione di standard Europei obbligatori (EU Sustainability Reporting Standards) la cui predisposizione è stata affidata al Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).

<sup>19</sup> Il riferimento è alla c.d. Shareholders Rights Directive II, Directive (EU) 2017/828 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 amending Directive 2007/36/EC as regards the encouragement of long-term shareholder engagement, complemented by the Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1212.

<sup>20</sup> Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector.

<sup>21</sup> Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2020 on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment, and amending Regulation (EU) 2019/2088 (the EU Taxonomy Regulation). Cfr. anche la Commission Communication on *EU taxonomy, corporate sustainability reporting, sustainability preferences and fiduciary duties: directing finance towards the European Green Deal*, of 21 April 2021, COM(2021) 188. La classificazione delle attività economiche ambientali sostenibili sarà basata su criteri tecnici per ogni obiettivo ambientale (1. mitigazione dei cambiamenti climatici, 2. adattamento ai cambiamenti climatici, 3. uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine, 4. transizione verso un'economia circolare, 5. prevenzione e controllo dell'inquinamento, 6. protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi). Il primo atto delegato sulle attività sostenibili per gli obiettivi di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici è stato adottato nel dicembre 2021 (Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2139, of 4 June 2021) e un secondo atto delegato è previsto per il 2022.

<sup>22</sup> Cfr. la già citata Direttiva sulle informazioni non finanziarie (Directive 2014/95/EU).

<sup>23</sup> Si pensi alla già citata Shareholders Rights Directive II, Directive (EU) 2017/828; o alla direttiva del 2019 su trasformazione, fusione e scissione transfrontaliera, Directive (EU) 2019/2121 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019



la proposta di direttiva sulla *due diligence* delle imprese in materia di sostenibilità della catena di fornitura presentata dalla Commissione a febbraio 2022<sup>24</sup>.

Guardando in generale al dibattito dottrinario in seno al diritto societario, negli ultimi anni si registra una convergenza degli ordinamenti verso una ritrovata attenzione sul tema del c.d. “*corporate purpose*”<sup>25</sup> nelle

---

amending Directive (EU) 2017/1132 as regards cross-border conversions, mergers and divisions (Text with EEA relevance).

<sup>24</sup> Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Corporate Sustainability Due Diligence and amending Directive (EU) 2019/1937, of 23 February 2022, COM(2022) 71, 2022/0051 (COD). La proposta di direttiva impone obblighi di *due diligence* sulla catena di fornitura a grandi imprese (con più di 500 dipendenti e un fatturato netto mondiale/europeo di più di 150 milioni di euro) o imprese attive in settori ad alto rischio (con più di 250 dipendenti e un fatturato netto mondiale di più di 40 milioni di euro, il 50% del quale è generato in settori ad alto rischio, *i.e.*, attività tessili, agricole, minerarie e loro attività connesse), sia europee che di paesi terzi ma attive sul mercato europeo. Le imprese hanno l'obbligo di individuare i rischi sui diritti umani e ambiente e, se necessario, evitare, far cessare o attenuare gli effetti negativi delle loro attività, della attività delle loro controllate e delle attività di imprese inserite nella catena del valore con le quali l'impresa ha rapporti commerciali diretti e indiretti consolidati (*established business relationship*). La proposta impone inoltre: *i*) alle grandi imprese, europee o di paesi terzi operanti in Europa, di disporre un piano per garantire che la loro strategia commerciale sia compatibile con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C, in linea con l'accordo di Parigi; *ii*) alle imprese europee alle quali si applica la direttiva, un obbligo armonizzato di diligenza degli amministratori volto alla considerazione dei fattori di sostenibilità nell'assunzione delle decisioni nel medio e nel lungo periodo, oltre all'obbligo di implementare le strategie di due diligence. Infine, è prevista una specifica ipotesi di responsabilità civile per la violazione degli obblighi di *due diligence*.

<sup>25</sup> Sul tema del corporate purpose cfr. *e.g.*, C. MAYER, *Firm commitment*, Oxford University Press, Oxford, 2013; C. MAYER, *Who's responsible for irresponsible business? An assessment*, in 33 *Oxford Review of Economic Policy*, p. 157 ss.; C. MAYER, *Prosperity. Better business makes the greater good*, Oxford University Press, Oxford, 2018; The British Academy, *The Future of the Corporation: Principles for Purposeful Business* (Nov. 2019), <https://www.thebritishacademy.ac.uk/publications/future-of-the-corporation-principles-for-purposeful-business>; L.A. BEBCHUK, R. TALLARITA, *The illusory promise of stakeholder governance*, in 106 *Cornell L. Rev.* (2020), p. 91 ss.; C. MAYER, *Shareholderism versus Stakeholderism-A Misconceived Contradiction: A Comment on “The Illusory Promise of Stakeholder Governance” by Lucian Bebchuk and Roberto Tallarita*, in 106 *Cornell L. Rev.* (2020), p. 1859; E.B. ROCK, *For Whom Is The Corporation Managed in 2020?: The Debate Over Corporate Purpose*, European Corporate Governance Institute, Law Working Paper N° 515/2020, <https://ssrn.com/abstract=3589951>; J.E. FISCH, S. DAVIDOFF SOLOMON, *Should Corporations Have a Purpose?*, in 99 *Tex. L. Rev.* (2020), p. 1309; A. EDMANS, *Grow the Pie. How Great Companies Deliver Both Purpose and Profit*, 2 ed., Cambridge University Press, Cambridge, 2021; D.S. LUND, E. POLLMAN, *The Corporate Governance Machine*, European Corporate Governance Institute, Law Working Paper N° 564/2021, <https://ssrn.com/>

sue due accezioni, manageriale e giuridica<sup>26</sup>. Parallelamente, dal punto di vista legislativo, si rileva l'introduzione, in diversi paesi, di forme associative ibride, ispirate a nuovi paradigmi<sup>27</sup> in grado di integrare obiettivi sociali e ambientali con il metodo economico lucrativo. Si tratta di imprese che operano all'interno di quello che viene definito il nuovo "quarto settore" dell'economia<sup>28</sup>, nel quale le linee di confine tra settore pubblico e privato e tra scopo *profit* e *non-profit* sbiadiscono. e le imprese integrano gli scopi sociali e ambientali con il metodo economico.

Esempio paradigmatico di tale evoluzione è rappresentato dallo sviluppo del modello "for benefit" nato con le *benefit corporation* statunitensi, *business corporation* il cui scopo, oltre alla produzione di utili, è quello di ridurre le esternalità negative o generare esternalità positive per l'ambiente e la comunità in cui operano.

Il modello ibrido della *benefit corporation* è nato negli Stati Uniti in risposta alle esigenze sollevate dallo sviluppo della moderna "*social enterprise*"<sup>29</sup>. Il legislatore è intervenuto predisponendo una forma organizzativa

---

abstract=3775846. Nella dottrina italiana G. FERRARINI, *An Alternative View of Corporate Purpose: Colin Mayer on Prosperity*, in *Rivista delle società*, 2020, p. 27 ss.; M. VENTURUZZO, *Brief Remarks on "Prosperity" by Colin Mayer and the often Misunderstood Notion of Corporate Purpose*, in *Rivista delle società* 2020, p. 43.

<sup>26</sup> Sulla distinzione tra le due aree, cfr. H. FLEISCHER, *Corporate Purpose: A Management Concept and its Implications for Company Law*, ECGI Working Paper Series in Law N° 561/2021.

<sup>27</sup> Vedi ad esempio il c.d. "*triple bottom line*" approach (TBL o 3P, con riferimento a *people, planet, profit*), delineato sul finire degli anni novanta da Elkington per descrivere quelle società che, nello svolgimento della loro attività, prendono in considerazione non solo il risultato economico (*profit*), ma perseguono allo stesso tempo obiettivi di equità sociale (*people*) e tutela ambientale (*planet*), J. ELKINGTON, *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*, Oxford, Capstone, 1997. Sul tema anche T.F. SLAPER - T. HALL, *Triple Bottom Line: What Is It And How Does It Work?*, in *4 Indiana Business Review* (2011), p. 4 ss.

<sup>28</sup> Sul tema T. KELLEY, *Law and Choice of Entity on the Social Enterprise Frontier*, in *84 Tul. L. Rev.* (2009), p. 347 ss.; R.J. GAFFNEY, *Hype and Hostility for Hybrid Companies: A Fourth Sector Case Study*, in *5 J. Bus. Entrepreneurship & L.* (2012), p. 329 ss.; R.T. ESPOSITO, *The Social Enterprise Revolution in Corporate Law: A Primer on Emerging Corporate Entities in Europe and The United States and The Case for The Benefit Corporation*, in *4 Wm. & Mary Bus. L. Rev.* (2013), p. 648; J.W. YOCKEY, *Does Social Enterprise law matter?*, in *66 Ala. L. Rev.* (2015), p. 772.

<sup>29</sup> L'accezione di *social enterprise* qui utilizzata non coincide con quella di "impresa sociale" propria del nostro ordinamento. Mentre nei paesi europei l'"impresa sociale" viene considerata come un'alternativa alle tradizionali organizzazioni senza scopo di lucro, negli Stati Uniti, rappresenta invece una categoria più ampia che ricomprende tutte quelle organizzazioni private, comprese le società lucrative, che svolgono attività commerciale - con metodo

ibrida, ancorché riconducibile nell'alveo delle società lucrative, che si caratterizza in particolare per la modifica alla configurazione dello scopo tipico della business corporation. Infatti, la maggiore innovazione apportata dal “modello benefit” è quella di porre un limite interno allo scopo di lucro e alla logica della massimizzazione del valore per l'azionista, internalizzando in maniera giuridicamente vincolante per la società e gli amministratori obiettivi tipici della responsabilità sociale d'impresa.

Con l'introduzione dello scopo di *public benefit* all'interno dell'atto costitutivo (*corporate charter, articles of incorporation* o *certificate of incorporation* a seconda dell'ordinamento di riferimento) lo scopo sociale originario si amplia e comprende oltre al lucro (*for profit*) anche il beneficio comune (*for benefit*). In particolare, il *public benefit* assume un ruolo complementare rispetto al profitto, paritario o frutto comunque di bilanciamento di interessi. La diretta conseguenza di tale diversa prospettiva dello scopo sociale è la modifica dei contorni dell'interesse sociale e della *governance* interna, dell'assetto di poteri, doveri e responsabilità della società e degli amministratori.

La prima normativa in materia, la *Model Benefit Corporation Legislation (Model Act)*, è stata predisposta come strumento di *soft law*, sotto forma di legge modello, da un gruppo di giuristi sostenuti dall'organizzazione non profit B Lab, con il supporto dell'*American Sustainable Business Council*<sup>30</sup>. Il primo Stato a recepire l'atto modello è stato il Maryland nel 2010<sup>31</sup>. Il Delaware, confermando l'autonoma fisionomia della propria *corporate law*, nel 2013, ha emanato il *Public Benefit Corporation Act*<sup>32</sup>, sviluppando

---

economico - al fine di perseguire obiettivi sociali ed ambientali, oltre che economici. Sulla definizione di *social enterprise* cfr. tra gli altri J.J. FISHMAN, *Wrong Way Corrigan and Recent Developments in the Nonprofit Landscape: A Need for New Legal Approaches*, in 76 *Fordham L. Rev.* (2007), p. 600; R.A. KATZ - A. PAGE, *The Role of Social Enterprise*, in 35 *Vt. L. Rev.* (2010), pp. 59, 61-62; B. CUMMINGS, *Benefit Corporations: How to Enforce A Mandate To Promote The Public Interest*, in 122 *Colum. L. Rev.* (2012), pp. 578-379; A.E. PLERHOPLES, *Can an Old Dog Learn New Tricks? Applying Traditional Corporate Law Principles to Social Enterprise Legislation*, in 13 *Transactions: Tenn. J. Bus. L.* (2012), p. 228 ss.; R.T. ESPOSITO, *The Social Enterprise Revolution in Corporate Law*, cit., p. 646-647; J.H. MURRAY, *Social Enterprise Innovation: Delaware's Public Benefit Corporation Law*, in 4 *Harv. Bus. L. Rev.* (2014), p. 347-348; J.W. YOCKEY, *Does Social Enterprise law matter?*, cit., p. 772. Per una panoramica europea sul tema cfr. J. DEFOURNY, M. NYSENS, *Social Enterprise in Europe: Recent Trends and Developments*, in 4 *Soc. Enterprise J.* (2008), pp. 202 ss.

<sup>30</sup> La *Model Benefit Corporation Legislation*, la cui ultima versione è di aprile 2017, è stata predisposta in particolare dell'avvocato William H. Clark, Jr. dello studio legale Drinker Biddle di Philadelphia.

<sup>31</sup> Md. Code Ann., Corps. & Ass'ns §5-6C-01 – 5-6C-08 (2013).

<sup>32</sup> Cfr. Del. Code Ann. Tit. 8, §§361-368, che ha modificato la Delaware General

una disciplina autonoma, che in parte si discosta da quella del *Model Act*, ponendosi come un modello autonomo di regolamentazione delle *benefit corporation*.

Ad oggi, negli Stati Uniti, una normativa sulle *benefit corporation* è stata adottata da 36 Stati e dal distretto di Washington DC (ed è in corso di approvazione in 4 Stati<sup>33</sup>), ispirata prevalentemente alla disciplina uniforme del *Model Act*<sup>34</sup>.

### 3. La circolazione del modello “for benefit”

Il modello *for benefit* ha circolato anche al di fuori degli Stati Uniti, come è testimoniato dall’esperienza italiana. L’Italia è stato il primo paese a seguire l’esempio statunitense con l’introduzione, a seguito dell’approvazione della Legge di stabilità 2016<sup>35</sup>, delle “società benefit”, società ibride a scopo di lucro e di “beneficio comune” (su cui si dirà più in dettaglio in seguito).

Anche altri ordinamenti appartenenti sia all’area giuridica di *civil law* che di *common law* si sono avviati in tale direzione.

Guardando al Nord America, oltre agli Stati Uniti, la provincia della British Columbia, in Canada, ha approvato nel maggio 2019 un emendamento al *Business Corporations Act* (entrato in vigore il 30 giugno 2020) volto a regolare le “*benefit company*”<sup>36</sup>. La normativa ricalca quella statunitense, guardando in parte alla disciplina del Delaware<sup>37</sup> e in parte

---

Corporation Law introducendo la disciplina delle Public benefit corporation.

<sup>33</sup> Alaska, Georgia, Iowa, Mississippi.

<sup>34</sup> Tra questi Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, New Mexico, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Texas, Utah, Vermont, Virginia, West Virginia, Wisconsin.

<sup>35</sup> Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” (G.U. 30.12.2015), commi 376-384.

<sup>36</sup> Il *Business Corporations Amendment Act* (no.2), 2019 (Bill M209), che ha introdotto le *benefit companies* all’interno del *Business Corporations Act* (in particolare nel *Chapter 57, Part 2.3*, §§ 51.991–51.995), ha ricevuto il *Royal assent* il 16 maggio 2019 ed è entrato in vigore il 30 giugno 2020.

<sup>37</sup> *E.g.*, oltre ad un impegno generale ad una gestione responsabile e sostenibile della società, è richiesto il perseguimento di specifici scopi di public benefit. Inoltre, agli amministratori

al *Model Act*<sup>38</sup>.

La tendenza ad esplorare nuovi modelli di sviluppo focalizzati non solo sulla creazione di profitto per i soci, ma anche sul perseguimento di una missione sociale e ambientale si è diffusa anche in America Latina<sup>39</sup>. Sin dalla nascita, nel 2012, del c.d. “Sistema B” (partner latino-americano dalla statunitense B Lab e impegnato nella certificazione “B Corp”), il movimento delle “*Empresas B*” è cresciuto in modo significativo in America del Sud<sup>40</sup> e il modello giuridico delle *benefit corporation* (c.d. “*Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo*” – o società BIC) ha iniziato a diffondersi.

Progetti di legge sono all’esame dei rispettivi parlamenti in Argentina<sup>41</sup>, Cile<sup>42</sup> e Uruguay<sup>43</sup>, mentre la disciplina delle BIC è già stata approvata in Colombia nel 2018<sup>44</sup> ed in Ecuador e Perù<sup>45</sup> nel 2020<sup>46</sup>.

Come le *benefit corporation*, le BIC sono società lucrative caratterizzate dal perseguimento di finalità anche sociali e ambientali. Nonostante le differenze legate alle specificità dei singoli ordinamenti, è possibile rinvenire una certa omogeneità tra le normative (o i progetti di legge) dei diversi paesi dell’America Latina che si soffermano (come nel caso dell’Italia e degli Stati Uniti) sulla regolamentazione, più o meno stringente, dei tre elementi caratteristici del modello *for benefit*, ovvero scopo sociale, responsabilità e

---

si richiede di “bilanciare” gli interessi della società con una gestione sostenibile e il perseguimento dello specifico scopo di *public benefit*.

<sup>38</sup> A esempio, il *benefit report* deve essere predisposto annualmente e l’impatto generato dalla società deve essere misurato attraverso uno standard terzo di valutazione.

<sup>39</sup> Cfr. J. ALCALDE SILVA, *Observaciones A Un Nuevo Proyecto De Ley Que Regula Las Empresas De Beneficio E Interés Colectivo Desde La Experiencia Comparada*, in *Revista Chilena de Derecho Privado*, 2018, p. 381-425.

<sup>40</sup> Sul tema, tra gli altri, M.E. CORREA - R. ABRAMOVAY - SE. GATICA - B. VAN HOOFF, *Nuevas Empresas, Nuevas Economías: Empresas B En Sur América*, Yopublico, 2020.

<sup>41</sup> La disciplina delle società BIC è contenuta nella Legge No. 2498-D-2018, approvata dalla *Cámara de Diputados de la Nación* a dicembre 2018 e in attesa di approvazione da parte del *Senado de la Nación*.

<sup>42</sup> Progetto di legge contenuto nel *Boletín* n. 11273-03 del 13 giugno 2017.

<sup>43</sup> Progetto di legge n. 2469/2017 del 3 ottobre 2017.

<sup>44</sup> Cfr. la Legge 8 giugno 2018, n. 1901 e la regolamentazione di dettaglio prevista dal Decreto n. 2046 del 12 novembre 2019.

<sup>45</sup> Il *Congreso de la República* ha approvato il progetto di legge n. 2533/2017-CR (Ley de Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo) il 23.10.2020.

<sup>46</sup> Cfr. la *Resolution* della *Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros* No. SCVS-INC-DNCDN-2019-0021, del 6 dicembre 2019 e la *Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación* approvato dalla *Asamblea Nacional* il 7 gennaio 2020 e pubblicata sul *Registro Oficial – Suplemento* No. 151 del 28 febbraio 2020, che ha aggiunto dopo la Sezione IX della *Ley De Compañías (Registro Oficial* No. 312, del 5 novembre 1999) una *Sección Innumerada* dedicata alla *Empresas de beneficio e interés colectivo*.

doveri degli amministratori, obblighi di trasparenza.

Anche in Europa il movimento *B Corp* è in crescita, ma a livello legislativo, oltre all'Italia, solo la Francia – ad oggi – ha disciplinato una forma ibrida in parte assimilabile alla *benefit corporation*, quella dell’*“entreprise à mission”*<sup>47</sup>. La disciplina dell’*entreprise à mission*, della quale si dirà più in dettaglio oltre, si inserisce in un più ampio quadro di riforma del diritto societario francese volto a definire un nuovo paradigma di gestione di tutte le società commerciali, nelle quali la dimensione ambientale e sociale entra all’interno della nozione di interesse sociale e deve essere tenuta in considerazione degli amministratori.

In Africa, il Ruanda è stato il primo ordinamento ad introdurre nel febbraio 2021 una forma ibrida vicina alla *benefit corporation*, la c.d. *“community benefit company”*<sup>48</sup>, che tra i suoi scopi prevede quello di avere un impatto positivo sulla società e sull’ambiente, considerato nel suo insieme, che sia proporzionato alle dimensioni e alla natura degli affari della società e generato dalle modalità attraverso le quali la società è gestita<sup>49</sup>. Gli amministratori devono considerare gli effetti delle loro decisioni su una vasta gamma di *stakeholder*, la comunità e l’ambiente, e devono predisporre un *annual benefit report*.

Guardando alla sostanza della circolazione del modello della *benefit corporation* è possibile osservare come la normativa italiana, la prima elaborata da un paese di *civil law* e caratterizzata da proprie peculiarità rispetto al modello originale statunitense, sembra aver rappresentato un punto di riferimento ulteriore, soprattutto per altri ordinamenti di *civil law*.

Mentre le normative elaborate in British Columbia e in Ruanda sembrano riconducibili alla disciplina statunitense (con specifiche peculiarità previste dalla normativa del Ruanda), quelle approvate in Colombia, Ecuador, Perù e Francia hanno incorporato anche alcune caratteristiche distintive della società *benefit* italiana, in particolare per quel che concerne due elementi specifici: il campo di applicazione della normativa e l’ampliamento del

---

<sup>47</sup> Loi 2019-486 du 22 mai 2019 486 relative à la croissance et la transformation des entreprises (*Loi Pacte*), artt. 169-176.

<sup>48</sup> Cfr. Chapter XIII ‘Community Benefit Company’, Arts. 269-273 of Law N° 007/2021 (*New Companies Act*), of 5 February 2021 (Official Gazette n° 04 ter of 08/02/2021).

<sup>49</sup> Cfr. art. 269 *New Companies Act*. È necessario sottolineare che, l’art. 2, n 31° del *New Companies Act*, definisce la *community benefit company* “a company with primary social objectives whose surpluses are reinvested, for that purpose, in the business or in the community rather than being driven by the need to maximise profit for its shareholders or owners”. Tale prevalenza dello scopo “altruistico” però non è riportata negli articoli 269-273 che regolano l’istituto i quali, invece, sembrano seguire il modello statunitense della *benefit corporation*. Allo stesso modo sono assenti limiti alla distribuzione di utili.

sistema dei controlli sull’operato delle società *for benefit*.

Le discipline di questi ultimi Paesi, infatti, riconoscono in via generale alle società, di persone e di capitali (e anche cooperative), la possibilità di adottare la qualifica di società BIC o di *entreprise à mission*, mentre in Canada e negli Stati Uniti, generalmente<sup>50</sup>, tale *status* può essere acquisito solo da *company o corporation*, non da *partnership*. Tale impostazione è probabilmente frutto della diversa impostazione di *common law* che distingue più nettamente tra *partnership* e *company o corporation*, cioè tra forme associative senza e con personalità giuridica, e non le riconduce ad una comune definizione di società.

Quanto al sistema dei controlli, sull’esempio del modello italiano, anche in questi ordinamenti è stato istaurato un doppio binario basato su *private* e *public enforcement*. Infatti, oltre all’esercizio da parte di soci e società delle consuete azioni di responsabilità verso gli amministratori per la violazione dei doveri loro imposti dalla legge o dallo statuto, sono stati predisposti diversi meccanismi di controllo pubblico.

In particolare, anche in Colombia, Ecuador e Perù è affidato ad autorità pubbliche ministeriali o autorità indipendenti di vigilanza<sup>51</sup> il controllo sul

<sup>50</sup> Alcuni stati degli USA hanno esteso l’applicazione del modello “for-benefit” alla *limited liability company* (LLC), e.g., il Delaware ha introdotto la “*statutory public benefit limited liability company*” nel 2018.

<sup>51</sup> In Colombia il controllo pubblicistico sull’operato delle società BIC è stato affidato alla *Superintendencia de Sociedades*, autorità pubblica incaricata di tenere un apposito elenco degli standard di valutazione indipendenti e di verificare la loro conformità alla legge. Questa è inoltre dotata del potere di revoca dello status di società BIC nel caso rilevi (anche su azione di terzi interessati) violazioni relative agli standard di valutazione. In Ecuador, il report annuale è sottoposto alla certificazione di un ente indipendente specializzato nelle specifiche aree nelle quali si intende generare un impatto positivo, mentre la *Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros* ha il potere di cancellare la qualifica di società BIC quando accerti, nell’esercizio dei propri poteri di controllo, che gli amministratori non hanno rispettato l’obbligo di gestire la società in modo tale da generare un impatto positivo, o l’obbligo di redigere la relazione d’impatto della gestione. In Perù, il report annuale d’impatto deve essere elaborato direttamente da un soggetto terzo e indipendente. Il regime pubblicistico dei controlli, invece, è affidato alla doppia azione della *Superintendencia Nacional de los Registros Públicos*, incaricata della tenuta del registro delle imprese, e dell’*Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual* (INDECOP), ente preposto alla tutela della concorrenza e del mercato. Mentre alla prima è attribuito il potere di vigilanza sull’osservanza degli obblighi derivanti dall’acquisizione dello status di società BIC, al secondo, ricalcando il modello italiano, è affidato il potere di sanzionare quelle società che, utilizzando indebitamente il loro status di società BIC pongono in essere atti riconducibili nell’alveo della pubblicità ingannevole o di altre pratiche contrarie alla libera concorrenza e alla tutela del consumatore. La sanzione, in entrambe i casi, è quella della perdita dello status di società BIC.

*report* pubblicato annualmente dalle società *for benefit*, redatto sulla base di uno *standard* di valutazione indipendente volto a misurare l'impatto generato dalla società e il perseguimento degli scopi di interesse pubblico previsti dallo statuto

In Francia i controlli sull'effettivo perseguimento della *mission* dichiarata hanno una loro struttura peculiare, articolata su più livelli: un controllo interno affidato al “*comité de mission*” (o “*réfèrent de mission*” per società con meno di 50 dipendenti); una certificazione biennale da parte di un organismo terzo e indipendente (*Organisme Tiers Indépendant - OTI*)<sup>52</sup> e un eventuale intervento del *Président du Tribunal de Commerce* su sollecitazione del pubblico ministero o di terzi interessati.

Infine, un cenno merita il tema della fiscalità delle imprese *for benefit*, su cui è *possibile rinvenire una convergenza generale degli ordinamenti*. Le società che decidono di acquisire tale qualifica sono tenute ad applicare il consueto regime di tassazione del tipo societario prescelto, senza poter beneficiare di agevolazioni fiscali di carattere generale, così da assicurare che la decisione di assumere la forma “*for benefit*” sia fondata su una scelta consapevole e non legata ad elementi transitori di tipo fiscale. Solo in alcuni casi sono stati previsti specifici minimi incentivi di varia natura, volti alla diffusione del modello *for benefit*<sup>53</sup>, di livello locale o inerenti ai criteri di aggiudicazione nelle gare pubbliche di appalto<sup>54</sup>.

#### 4. *Il modello “for benefit” nel diritto italiano*

In un periodo di emergenza pandemica come quello attuale, in cui sostenibilità e salute diventano inscindibili, la disponibilità di un modello societario capace di incorporare al suo interno il riferimento alla creazione di valore condiviso può rappresentare non solo un modello ispirato a criteri di innovazione responsabile, ma anche un vantaggio competitivo in un

---

<sup>52</sup> La disciplina relativa a tale controllo è contenuta nel Decreto n. 2020-1 del 2 gennaio 2020.

<sup>53</sup> In Colombia, cfr. il Decreto n. 2046 del 12 novembre 2019 (*Diario Oficial* N. 51135 del 12 novembre 2019) che prevede, *e.g.*, speciali trattamenti fiscali dei profitti generati e distribuiti attraverso l'attribuzione di partecipazioni ai dipendenti, o l'accesso preferenziale a linee di credito specificamente create dal governo; in Italia cfr. l'art. 38-ter della Legge 17 luglio 2020, n. 77.

<sup>54</sup> In Italia cfr. *e.g.*, gli artt. 83, comma 10, e 95, comma 13, del “Codice dei contratti pubblici” (D.Lgs. n. 50, 18 aprile 2016).



mercato globale caratterizzato dalla finanza sostenibile<sup>55</sup>, dalla domanda di consumatori consapevoli e da una crescente sensibilità anche della pubblica amministrazione<sup>56</sup>.

In tale contesto sembra opportuno chiedersi dal punto di vista dell'ordinamento italiano, e anche con una visione globale del fenomeno, in quale misura e con quali limiti la società *benefit* possa rappresentare una forma societaria ascrivibile al cosiddetto “quarto settore” in cui l'impresa

<sup>55</sup> Si vada *e.g.*, The BlackRock Investment Institute, Sustainability: The Future of Investing, February 2019; o la crescita continua del movimento del *socially responsible investing* come evidenziata dallo US SIF Foundation's 2020 Report on US Sustainable, Responsible and Impact Investing Trends, Executive Summary, <https://www.ussif.org/files/Trends%20Report%202020%20Executive%20Summary.pdf>.

<sup>56</sup> Negli ultimi decenni, sono sempre più numerosi i Paesi che, in attuazione delle politiche di sviluppo sostenibile previste a livello internazionale (e regionale) si sono impegnati a definire una propria strategia per il loro raggiungimento, anche attraverso la promozione di incentivi per la realizzazione di un sistema produttivo nazionale orientato in tal senso. Tra questi, oltre all'introduzione di nuove forme associative ibride, troviamo l'adozione di normative volte a ridisegnare in termini di sostenibilità ambientale e sociale la materia degli appalti e contratti pubblici, che divengono fondamentali strumenti di policy nella transizione verso un comparto industriale sostenibile. Si pensi ad esempio alla disciplina comunitaria in materia prevista prima dalle Direttive del 2004 (Direttiva 2004/17/CE del 31 marzo 2004, e Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004) che hanno per la prima volta esplicitamente riconosciuto la possibilità di integrare criteri non economici nelle procedure di gara, e poi dalle direttive del *c.d.* “pacchetto di modernizzazione in materia di appalti pubblici” del 2014 (che comprende Direttiva 2014/23/UE; Direttiva 2014/24/UE; Direttiva 2014/25/UE), nelle quali diviene centrale la promozione dell'uso strategico dei contratti pubblici per il conseguimento di obiettivi sociali e ambientali, con il passaggio dal criterio del “prezzo più basso” al criterio del “miglior rapporto qualità-prezzo”, valutato non più solo sulla base di criteri economici ma anche sulla base di aspetti qualitativi, tra cui quelli ambientali e sociali, connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione (cfr., *e.g.*, Considerando 37 e art. 67, Direttiva 2014/24/UE). Esempio emblematico, ormai extra UE, è quello del Regno Unito con la *UK Government Sustainable Development Strategy* del 2005 (Department for Environment, Food and Rural Affairs, *Securing the Future – UK Government sustainable development strategy*, marzo 2005), il *Government Sustainable Procurement Action Plan* del 2006 (Department for Environment, Food and Rural Affairs, *Procuring the future – Government Sustainable Procurement Action Plan: Recommendations from the Sustainable Procurement Task Force*, giugno 2006) e le *Public Contract Regulations* del 2015 che prevedono la centralità del criterio del “*value for money*” e permettono alle amministrazioni aggiudicatrici di includere nei bandi requisiti o condizioni ambientali e sociali qualora siano rilevanti in relazione all'oggetto dell'appalto. Sul tema degli appalti pubblici sostenibili si rinvia a L. VENTURA, *Public procurement e sostenibilità. Convergenze trasversali dei sistemi giuridici contemporanei*, in *Diritto del commercio internazionale*, 2020, p. 243 ss; B. DE DONNO - L. VENTURA, *Sustainable procurement: the active role of the State in building a sustainable and inclusive economic growth*, in F. PERNAZZA - M.R. MAURO (a cura di), *State and enterprise in the law of the transnational economic relationships*, Springer, 2022, in corso di pubblicazione.

privata, perseguendo in modo equilibrato interessi economici, sociali e ambientali, dia un concreto e continuo contributo alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile, coerente con gli obiettivi internazionali ed europei.

Occorre premettere che nel nostro come in altri ordinamenti si sta diffondendo l'adozione di una concezione allargata di "*social enterprise*", cui si è già fatto cenno, che sulla scia dell'esperienza statunitense abbraccia fenomeni associativi d'impresa orientati allo svolgimento di attività di interesse sociale e ambientale non solo nell'ambito del *non profit*, ma anche del *profit*. I due settori (terzo e secondo sulla base della distinzione che guarda a *welfare* ed economia) viaggiano a diverse velocità verso soluzioni organizzative convergenti.

Sul fronte delle attività *charitable (non-profit)* si osserva un generale avanzamento, più o meno marcato, verso il mondo dell'impresa *profit*. Numerosi ordinamenti consentono infatti l'uso di forme giuridiche societarie *profit*, appositamente adattate con l'introduzione di vincoli sulla destinazione dei beni sociali e sulla distribuzione di dividendi e con la richiesta del consenso unanime dei soci per modifiche sostanziali.

Ne sono esempio la *Community interest company (CIC)* inglese (*Companies – Audit, Investigations and Community Enterprise – Act 2004*), cui si ispira la *Community contribution company (CCC o C3)* introdotta nel 2012 nella provincia canadese della British Columbia (*British Columbia Business Corporations Act, Part 2.2, sec. 51.91 ss.*), e in ambito statunitense la *low-profit limited liability company (L3C)* diffusa in molti Stati dopo che nel 2013 l'Illinois ha reso coerente questa forma di *limited liability company (LLC)* con i *tax standards for program-related investments – PRI* federali. Nella stessa direzione risulta avviata l'impresa sociale italiana successivamente alle modifiche introdotte dalla riforma del terzo settore<sup>57</sup>.

Le forme societarie etichettate, sulla scia del modello statunitense, come "*for benefit*", presentano invece un intreccio più integrato degli scopi *profit* e di beneficio comune. Appare emblematica di tale approccio l'esperienza italiana che ha trovato espressione nella società *benefit*, che segue e precede modelli e soluzioni di pari natura, simili o diversi nei dettagli applicativi.

Come sopra ricordato, su iniziativa del Senatore Del Barba, l'Italia per prima in Europa ha introdotto la società *benefit* a fine 2015, affidandone la disciplina a 9 dei 999 commi dell'unico articolo, oltre a due allegati (nn. 4 e 5) della Legge di stabilità per il 2016 (n. 208 del 28.12.2015, art. 1,

---

<sup>57</sup> D. lgs. n. 3 luglio 2017, n. 112, *Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106.*

commi 376-384)<sup>58</sup>.

<sup>58</sup> Sulle società benefit nel diritto italiano e comparato: C. ANGELICI, *Società benefit*, in B. DE DONNO - L. VENTURA, *Dalla benefit corporation alla società benefit*, Bari, 2018; ID., *Società benefit*, in *Orizzonti del diritto commerciale* (rivista on line), 2017, n. 2; ID., *Divagazioni sulla «responsabilità sociale» d'impresa*, in *Riv. soc.*, 2018, p. 3 ss.; Assonime, *La disciplina delle società benefit*, Circolare n. 19/2016, in *Riv. soc.*, 2016; A. BARTOLACELLI, *Le società “benefit”: responsabilità sociale in chiaroscuro*, in *Non profit*, 2017, n. 2, p. 253 ss.; M. BIANCHINI - C. SERTOLI, *Una ricerca Assonime sulle società benefit. Dati empirici, prassi statutaria e prospettive*, in *Analisi giuridica dell'economia*, 2018, n. 1, p. 201 ss.; F. CALAGNA, *La nuova disciplina della «Società benefit»: profili normativi e incertezze applicative*, in *Riv. dir. soc.*, 2016, n. 3, p. 709 ss.; G. CASTELLANI - D. DE ROSSI - A. RAMPA, *Le società benefit. La nuova prospettiva di una «Corporate Social Responsibility» con «Commitment»*, Documento della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 15 maggio 2016; C. BAUCO - G. CASTELLANI - D. DE ROSSI - L. MAGRASSI, *Le società benefit (parte III). Qualificazione giuridica e spunti innovativi*, Documento della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 31 gennaio 2017; D. CORAPI, *Dalla benefit corporation alla società benefit. Note conclusive*, in *Dalla benefit corporation alla società benefit*, cit.; S. CORSO, *Le società benefit nell'ordinamento italiano: una nuova «qualifica» tra profit e non profit*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2016, p. 995 ss.; B. DE DONNO, *Dalla benefit corporation alla società benefit. Note introduttive*, in *Dalla benefit corporation alla società benefit*, cit.; EAD., *Sviluppo sostenibile e società commerciali: la diffusione della forma benefit*, in A. NUZZO - A. PALAZZOLO (a cura di), *Disciplina delle società e legislazione bancaria. Studi in onore di Gustavo Visentini*, a cura di, Tomo II Società, interessi e tutele, LUISS University Press 2020, pp. 125 ss.; F. DENOZZA - A. STABILINI, *Le società benefit nell'era dell'investor capitalism*, in *Orizzonti del diritto commerciale* (rivista on line), 2017, n. 2; F. DENOZZA - A. STABILINI, *Due visioni della responsabilità sociale d'impresa, con una applicazione alla società benefit*, in [rivistaodc.eu/medial/65449/denozza-stabilini.pdf](http://rivistaodc.eu/medial/65449/denozza-stabilini.pdf), spec. p. 10 ss.; F. DENOZZA, *Le società benefit e le preferenze degli investitori*, in *Dalla benefit corporation alla società benefit*, a cura di B. De Donno e L. Ventura, Cacucci 2018; E. DE SABATO - F. FUGIGLANDO, *Le società benefit*, *Officina del Diritto*, Milano, 2021; F. FERDINANDI, *Le società «benefit»*, in *Vita notarile*, 2017, p. 54 ss.; A. FRIGNANI - P. VIRANO, *Le società benefit davvero cambieranno l'economia?*, in *Contr. impr.*, 2017, p. 503 ss.; A. GALLARATI, *Incentivi e controllo del mercato nella società «benefit». Un'analisi economica e comparata*, in *Contr. impr.*, 2018, n. 2, p. 806 ss.; P. GUIDA, *La «società benefit» quale nuovo modello societario*, in *Riv. not.*, 2018, p. 501 ss.; D. LENZI, *Le società «benefit»*, in *Giur. comm.*, 2016, I, p. 894 ss.; A. LUPOI, *L'attività delle «Società Benefit» (l. 28 dicembre 2015, n. 208)*, in *Riv. not.*, 2016, I, p. 811 ss.; G. MARASÀ, *Scopo di lucro e scopo di beneficio comune nelle società benefit*, in *Orizzonti del diritto commerciale* (rivista on line), 2017, n. 2; ID., *Scopo di lucro e scopo di beneficio comune nelle società benefit*, in *Dalla benefit corporation alla società benefit*, cit.; A. MONORITI - L. VENTURA, *Le società benefit: la nuova dimensione dell'impresa italiana*, in *La Rivista nel diritto*, 2017, n. 7, p. 1125 ss.; G.D. MOSCO, *Scopo e oggetto nell'impresa sociale e nella società benefit*, in *Analisi giuridica dell'economia*, 2018, n. 1, p. 81 ss.; ID., *L'impresa non speculativa*, in *Giur. comm.*, 2017, n. 2, p. 216 ss.; M. PALMIERI, *L'interesse sociale: dallo shareholder value alle società benefit*, in *Banca Impresa Società*, 2017, p. 201; G. PORTALE, *Diritto societario tedesco e diritto societario italiano in dialogo*, su *Banca, borsa e tit. cred.*, 2018, I, p. 597 ss.; S. PRATAVIERA, *Società benefit e responsabilità degli amministratori*, in *Riv. soc.*, 2018, fasc. 4, p. 919 ss.; G. RESTA - C. SERTOLI, *Le società benefit*

Pur dando merito a chi ha proposto l'innovativa normativa, intervenuta in una fase in cui stava prendendo forza a livello internazionale, europeo e nazionale la stagione della sostenibilità sociale e ambientale nell'ambito della disciplina delle società e della finanza, risulta evidente che la sua originaria collocazione non appare oggi appropriata. Non è stata infatti predisposta, come è invece avvenuto negli Stati Uniti, in Francia ed in Canada, la modifica o integrazione delle correlate disposizioni di legge sulle società. Tale operazione sarebbe certo risultata più complessa e avrebbe forse ritardato o arrestato l'introduzione della nuova soluzione.

Sembrirebbe invece ora opportuno, e utile a dare visibilità alla forma, inserire la disciplina della società *benefit* nel codice civile, seguendo l'esempio francese (che peraltro, in assenza di un codice civile unificato, ha modificato sia il *code civil* che il *code de commerce*). Pochi articoli con norme semplificate rivolte a società civili, commerciali e cooperative potrebbero essere contenuti in un apposito capo che precede quello dedicato alle società costituite all'estero (artt. 2507 ss.). In alternativa, e con operazione più complessa e frammentaria già utilizzata per le società unipersonali, potrebbero essere inserite integrazioni sparse tra le diverse norme destinate ai singoli tipi e modelli societari.

La disciplina italiana appare ispirata in diversa misura ai modelli di

---

*in Italia: questioni e prospettive*, in A. FICI (a cura di), *La Riforma del terzo settore e dell'impresa sociale*, Napoli, 2018, p. 457 ss.; G. RIOLFO, *Le società «benefit» in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa*, in *Studium iuris*, 2016, pp. 720 ss. e p. 819 ss.; S. ROSSI, *L'impegno «multistakeholder» della società «benefit»*, in *Orizzonti del diritto commerciale* (rivista on line), 2017, n. 2; V. SAMMARCO, *Società benefit, il futuro del capitalismo passa da qui*, <http://www.vita.it/it/article/2016/03/01/societa-benefit-il-futuro-del-capitalismo-passa-da-qui/138486/>; D. SICLARI, *Le società benefit nell'ordinamento italiano*, in *Riv. trim. diritto dell'economia*, 2016, I, p. 36 ss.; D. STANZIONE, *Profili ricostruttivi della gestione di società «benefit»*, in *Riv. dir. comm.*, 2018, n. 3, p. 487 ss.; M. STELLA RICHTER JR, *Società benefit e società non benefit*, in *Riv. dir. comm.*, 2017, II, p. 271 ss.; ID., *Corporate social responsibility, social enterprise, benefit corporation: magia delle parole?*, in *Vita notarile*, 2017, II, p. 953 ss.; ID., *Società benefit e società non benefit*, in *Dalla benefit corporation alla società benefit*, cit.; U. TOMBARI, *L'organo amministrativo di SpA tra «interessi dei soci» ed «altri interessi»*, in *Riv. soc.*, 2018, p. 20 ss.; L. VENTURA, *Benefit corporation e circolazione di modelli: le «società benefit», un trapianto necessario?*, in *Contr. impr.*, 2016, p. 1134 ss.; ID., *«If not for profit, for what?»*. *Dall'altruismo come «bene in sé» alla tutela degli «stakeholder» nelle società lucrative*, in *Riv. dir. comm.*, 2018, n. 3, p. 545 ss.; ID., *Benefit corporation e società benefit tra innovazione creativa e imitazione di modelli*, in *Dalla benefit corporation alla società benefit*, cit.; A. ZOPPINI, *Un raffronto tra società «benefit» ed enti «non profit»: implicazioni sistematiche e profili critici*, in *Orizzonti del diritto commerciale* (rivista on line), 2017, n. 2; ID., *Un raffronto tra società benefit ed enti non profit: implicazioni sistematiche e profili critici*, in *Dalla benefit corporation alla società benefit*, cit..

derivazione statunitense<sup>59</sup> della *Delaware corporate law* e della *BLab Model Benefit Corporation Legislation*. Ciò spiega la derivazione del nome di “società *benefit*” e la contaminazione tra parole italiane e inglesi, criticata dai puristi della lingua italiana che avrebbero preferito la diversa denominazione di “società di” o “a” “beneficio comune”.

Come sopra ricordato, negli Stati Uniti hanno circolato entrambi i modelli, che si differenziano per alcuni aspetti legati alle modalità di attuazione della finalità *benefit*, con una preferenza per la *Model Legislation*. Ciò anche per la forte promozione da parte di *BLab*, nota anche in quanto ha ideato e rilascia la certificazione *B Corp* (o *B Corporation*) a società ed enti a livello globale<sup>60</sup>.

Certificazione *B Corp* e forma *benefit* rappresentano soluzioni autonome, anche se *BLab* prevede che nei Paesi che disciplinano la società *benefit*

<sup>59</sup> Sul diritto statunitense: J. BLOUNT - K. OFFEI-DANSO, *The Benefit Corporation: A Questionable Solution to a Non-Existent Problem*, in 44 *St. Mary's L.J.* (2013), p. 617 ss.; D. BRAKMAN REISER, *Benefit Corporation – A sustainable form of organization?*, in 46 *Wake Forest L. Rev.* (2011), p. 591 ss.; J.W. CALLISON, *Putting New Sheets on a Procrustean Bed: How Benefit Corporations Address Fiduciary Duties, The Dangers Created, and Suggestions for Change*, in 2 *Am. U. Bus. L. Rev.* (2012), p. 85 ss.; ID., *Benefit Corporations, Innovation, and Statutory Design*, in 26 *Regent U. L. Rev.* (2013), p. 143 ss.; W.H. CLARK, JR., E.K. BABSON, *How Benefit Corporations Are Redefining the Purpose of Business Corporations*, in 38 *Wm. Mitchell L. Rev.* (2012), p. 817 ss.; B. CUMMINGS, *Benefit Corporations*, cit., p. 578 ss.; R.T. ESPOSITO, *The Social Enterprise Revolution in Corporate Law*, cit., p. 639 ss.; J.K. GRANT, *When Making Money and Making a Sustainable and Societal Difference Collide: Will Benefit Corporations Succeed or Fail?*, in 46 *Ind. L. Rev.* (2012), p. 581 ss.; I. KANIG, *Sustainable Capitalism Through the Benefit Corporation: Enforcing the Procedural Duty of Consideration to Protect Non-Shareholder Interests*, in 64 *Hastings L.J.* (2013), p. 863 ss.; C. LACOVARA, *Strange Creatures: A Hybrid Approach to Fiduciary Duty in Benefit Corporations*, in *Columb. Bus. L. Rev.* (2011), p. 815 ss.; M.J. LOEWENSTEIN, *Benefit Corporations: A Challenge in Corporate Governance*, in 68 *Bus. Law.* (2013), p. 1007 ss.; M. MANESH, *Introducing the Totally Unnecessary Benefit LLC*, 97 *N.C. L. Rev.* 603 (2019); J.H. MURRAY, *Defending Patagonia: Mergers & Acquisitions with Benefit Corporations*, in 9 *Hastings Bus. L.J.* (2013), p. 485 ss.; ID., *Social Enterprise Innovation*, cit., p. 345 ss.; J. PILERI, *Who is the Client? Rethinking Professional Responsibility for Benefit Corporations*, in 68 *Catholic University Law Review* (2019), p. 291 ss.; A.E. PLERHOPLES, *Delaware Public Benefit Corporations 90 Days Out: Who's Opting In?*, in 14 *U.C. Davis Bus. L.J.* (2014), p. 247 ss.; K. WESTAWAY - D. SAMPSELLE, *The Benefit Corporation: An Economic Analysis with Recommendations to Courts, Boards, and Legislatures*, in 62 *Emory L. J.* (2013), p. 999 ss.; T.J. WHITE, *Benefit Corporations: Increased Oversight Through Creation of the Benefit Corporation Commission*, in 41 *J. Legis* (2014-2015), p. 329 ss.; E. WINSTON, *Benefit Corporations and The Separation of Benefit and Control*, in 39 *Cardozo Law Review* (2018), p. 1783 ss.

<sup>60</sup> Attualmente dal sito di *BLab* risulta il rilascio di 4.960 certificazioni a enti o società, delle quali 830 in Europa e 130 in Italia. per 154 settori di attività, in 79 Paesi: <https://www.bcorporation.net/it-it/>

la certificazione *B Corp* possa essere mantenuta solo a condizione che, trattandosi di una società, questa assuma la forma *benefit* entro un periodo che varia da due a quattro anni<sup>61</sup>.

In ambito europeo l'Italia, come si è sopra detto, è stata seguita dalla Francia<sup>62</sup>, che ha introdotto la *société à mission* con loi Pacte e, al di fuori del contesto europeo, dalla Colombia, dall'Ecuador e dal Perù e dalla provincia canadese di British Columbia.

La società *benefit*, come delineata nel contesto italiano, si caratterizza rispetto alle società "tradizionali" in quanto, adottando un *modus operandi* responsabile, sostenibile e trasparente, indirizza lo svolgimento dell'intera attività economica verso il contestuale perseguimento di finalità di lucro e di beneficio comune. Lo scopo di lucro è quello soggettivo comunemente perseguito dalle società, che mira primariamente alla divisione degli utili tra i soci. Il beneficio comune deriva dagli impatti positivi generati dall'attività d'impresa, che possono consistere in effetti positivi o nella riduzione di preesistenti effetti negativi, prodotti su soggetti, beni e attività di varia natura. Un elenco delle categorie che meritano considerazione, con indicazioni attualmente ampie e ripetitive, da semplificare, è nei commi 376 e 378 lett. b) della legge n. 208/2015: "*persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse*" coinvolti direttamente o indirettamente dall'attività della società "*quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile*".

La scelta del beneficio comune deve ovviamente consistere nell'indirizzo della complessiva attività economica della società verso azioni finalizzate ad avere effetti positivi su persone o beni, in aggiunta a quanto è già richiesto e pertanto dovuto in ottemperanza a norme dettate a tutela di soci, lavoratori, creditori e dell'ambiente, inteso con riferimento alle sue numerose componenti esaustivamente elencate nel cosiddetto Codice dell'ambiente di derivazione unionale<sup>63</sup>.

<sup>61</sup> In Italia, a gennaio 2022, 84 società *benefit* avevano conseguito anche la certificazione *BCorp*: [https://bcorporation.eu/country\\_partner/italy](https://bcorporation.eu/country_partner/italy)

<sup>62</sup> Sulla *société à mission*: G. BRANELLEC, J. LEE, *Benefit Corporation: Faut-il introduire en France une nouvelle forme d'entreprise lucrative ayant l'obligation d'être utile socialement ou environnementalement?*, in *Recherches en Sciences de Gestion*, vol. 106, no. 1, 2015, p. 159 ss.; E. COHEN, *La société à mission. Loi Pacte: enjeux pratiques de l'entreprise réinventée*, Paris, Hermann Ed., 2019; F. LARONZE (coordination), *L'entreprise à mission: réflexions sur le projet de loi PACTE* (Conférence de recherche du 2 mai 2019 - Actes), Paris, 2019, reperibile su <https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/2019-05-02-actes-entreprise-a-mission-rse.pdf>.

<sup>63</sup> D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 *Norme in materia ambientale* (c.d. Testo Unico ambientale o

Sempre con riferimento alla finalità di beneficio comune, per cercare di orientare le scelte dei soci verso obiettivi concreti quantificabili e misurabili, le diverse normative nazionali (nel Delaware, in Colombia e in Francia), e anche quella italiana<sup>64</sup>, ne richiedono una descrizione specifica e dettagliata (uno *specific public benefit* oltre a quello *general*). Si tratta invece di una mera facoltà secondo la *BLab Model Law*.

La prassi, in origine poco allineata con tale richiesta, tende o dovrebbe tendere a utilizzare formulazioni meno generiche e che si discostano dalla mera riproduzione del testo di legge. Al riguardo si segnala che non appare una previsione coerente con la finalità di beneficio comune la mera destinazione di parte degli utili a soggetti diversi dai soci. In tal caso si configura donazione o beneficenza, distribuzione a terzi del ricavato dell'attività sociale (la cui coerenza con l'oggetto e lo scopo della società è da verificare anche in considerazione della misura dell'elargizione rispetto alla consistenza economica della società), non invece una modalità di svolgimento dell'attività sociale coerente con gli obiettivi prefissati. In tal ambito risulta di supporto la crescente sensibilità per la materia di professionisti e notai che affiancano i soci nella stesura delle clausole statutarie.

In concreto, la finalità di beneficio comune deve essere correlata alla tipologia di attività svolta dalla società e può fare riferimento ad esempio al coinvolgimento della comunità territoriale, alla conservazione e al recupero del patrimonio artistico e archeologico, alla protezione e al ripristino dell'ambiente (oltre il dovuto), al ricorso a fonti di approvvigionamento derivanti da energia rinnovabile, al coinvolgimento di comunità svantaggiate o detenuti, all'utilizzo di prodotti e servizi a filiera corta, all'incremento del *welfare* aziendale, alla promozione di arti e scienze e all'avanzamento delle conoscenze, a investimenti a impatto sociale o ambientale positivo.

La mancata specifica definizione del beneficio comune nello statuto, oltre a configurare un indizio di *greenwashing*, sanzionabile con strumenti a tutela della pubblicità e della concorrenza, risulta di ostacolo all'applicazione integrale della specifica disciplina della società *benefit*. E in particolare alla stesura della Relazione di impatto, con cui la società *benefit* monitora annualmente (ogni due anni in Delaware) il perseguimento dello scopo *profit-benefit* e individua eventuali correttivi e azioni future. In Italia la Relazione deve essere redatta dagli amministratori (in Francia dal *Comité de mission*), allegata al bilancio annuale e pubblicata sul sito *web*

---

Codice dell'ambiente): biodiversità, popolazione, salute umana, flora, fauna, suolo, acqua, aria, fattori climatici, beni materiali, patrimonio culturale e paesaggio.

<sup>64</sup> Commi 377, 379 e 382 della l. n. 208/2015.

della società (se presente).

Specifiche previsioni, caratteristiche della normativa italiana<sup>65</sup>, richiedono che la Relazione di impatto contenga la Valutazione di impatto, documento che fornisce significativi elementi sul bilanciamento di interessi da parte degli amministratori nella gestione della società e sulla coerenza tra quanto dichiarato e quanto operativamente compiuto dalla società sul fronte del beneficio comune prescelto.

La Valutazione di impatto deve essere compiuta facendo ricorso ad uno *standard* di valutazione esterno,<sup>66</sup> esauriente ed articolato, sviluppato e gestito da un ente terzo e indipendente (non controllato o collegato alla società), credibile e trasparente. Si segnala che in Delaware tali garanzie sono meno stringenti in quanto è consentita l'elaborazione dello *standard* da parte degli stessi amministratori.

La valutazione dell'impatto derivante dalle azioni poste in essere per perseguire anche la finalità di beneficio comune fa riferimento a quattro aree, che prendono in considerazione il grado di trasparenza e responsabilità nel governo dell'impresa, le relazioni con dipendenti e collaboratori, nonché con terzi portatori di interesse e infine l'ambiente (con riferimento ad esempio al ciclo di vita di prodotti e servizi).

Emerge con evidenza come la qualità della valutazione abbia importanti ricadute sulla reputazione della società e sul conseguente posizionamento sul mercato delle imprese sostenibili.

Dal punto di vista sistematico occorre chiarire che la normativa sulla società *benefit*, in Italia come nelle altre simili esperienze, non ha introdotto un nuovo tipo societario. La società *benefit* rappresenta invece una nuova forma, un nuovo modo di atteggiarsi di tipi e modelli di società preesistenti (in Italia civili, commerciali o cooperative), che al ricorrere di specifiche condizioni (come la finalizzazione della complessiva attività verso il lucro ed il beneficio comune) è sottoposto anche a specifiche regole che sostituiscono o integrano quelle previste per le società comuni. L'approccio è già stato utilizzato nei diversi contesti nazionali per le società unipersonali, semplificate e innovative.

Obiettivo della disciplina è, come è peraltro espressamente dichiarato (al comma 376), quello di promuovere la diffusione della società *benefit*, e quindi indirettamente di trasferire sull'impresa privata la cura di interessi

---

<sup>65</sup> Commi 378, lett. b e d, 382 e allegati nn. 4 e 5, di cui si auspica un maggiore coordinamento.

<sup>66</sup> Ad esempio *B Impact Assessment* – BIA di *BLab*, *Impact Reporting and Investment Standards* - IRIS, *Global Impact Investing Rating System* - GIIRS, *Social Impact Assessment* - SIA, *Global Reporting Initiative Standard* - GRI, ISO 26000.



pubblici in precedenza di esclusiva competenza dello Stato attraverso le diverse articolazioni della Pubblica amministrazione (il c.d. primo settore). Tale impulso è diretto non solo e comunque non principalmente alle grandi imprese multinazionali, capaci di modificare significativamente con le proprie scelte gli assetti del mercato e già destinatarie di numerosi vincoli di carattere sociale e ambientale, sopra ricordati, ma anche, e soprattutto, alle piccole e medie imprese, che costituiscono un diffuso e fitto tessuto imprenditoriale in tutti gli scenari nazionali.

Il conseguimento di tale obiettivo dipende da vari fattori, tra i quali, soprattutto per le realtà economiche di minore dimensione, non risulta secondario il costo degli specifici adempimenti richiesti (nomina del responsabile del beneficio comune, amministratore o dipendente, e redazione della Relazione di impatto annuale) e l'incertezza sulle modalità di gestione integrata tra scopo di lucro e beneficio comune, cui sono connessi anche profili di responsabilità.

Sull'altro piatto della bilancia si collocano i benefici di prevalente natura reputazionale e concorrenziale (anche derivanti in Italia dall'uso facoltativo nella denominazione delle parole “società *benefit*” o “sb”). Scarsi o inesistenti sono risultati finora i benefici fiscali<sup>67</sup>, volutamente peraltro, per evitare che l'adozione della forma *benefit* derivi da fattori passeggeri e non da scelte più radicate e lungimiranti.

Risulta invece efficace e incentivante per la costituzione di società *benefit* la disposizione del Codice dei contratti pubblici<sup>68</sup> che consente alle amministrazioni pubbliche di indicare nei bandi, tra i criteri premiali di aggiudicazione, oltre ai *rating* di legalità (stabiliti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM) e di impresa (indicati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC), anche la valutazione positiva degli impatti dell'attività d'impresa (non esclusivamente con forma *benefit*) risultanti dall'utilizzo dello *standard* di valutazione esterno previsto per le società *benefit* (la cui normativa è espressamente richiamata) e coerente con criteri indicati da ANAC.

Il ricorrente richiamo allo *standard* di valutazione esterno degli impatti generati dall'attività della società *benefit* mostra come le norme più significative della disciplina delle società *benefit* siano, accanto a quelle che ne indicano lo scopo ibrido, quelle inerenti alle modalità di gestione.

<sup>67</sup> Come il credito d'imposta per il 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società *benefit* previsto dall'art. 38 *ter* del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. Decreto rilancio, convertito con modifiche dalla legge 17 luglio 2020 n. 77.

<sup>68</sup> Art. 95, comma 13 (modificato dalla legge n. 157/2019), del Codice dei contratti pubblici, d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Indicazioni, forse volutamente sintetiche e non esaustive, derivano dal comma 380, secondo cui la società deve essere amministrata “bilanciando” tutti gli interessi coinvolti: dei soci (al perseguimento dello scopo di lucro e di beneficio comune) e di persone e beni che vengono in contatto con la società (ad avere un effetto positivo o la riduzione di un preesistente effetto negativo).

Spetta dunque all'interprete capire se *profit* e beneficio comune si fondano o meno in un unico interesse e quanto spazio l'interesse di soci e *stakeholders* possa occupare nella non meglio determinata operazione di bilanciamento tra gli stessi.

Vi è ampio consenso nel rimettere all'ampia autonomia dei soci la formulazione dell'oggetto e dello scopo sociale (e la conseguente delimitazione del proprio “interesse”), ovviamente nei limiti consentiti dalla legge. Dal livello di dettaglio della descrizione adottata dipende poi la correlata ampiezza della discrezionalità degli amministratori con riferimento all'individuazione del contenuto del beneficio comune, dei destinatari dello stesso e delle soluzioni da adottare per bilanciare i diversi interessi in campo.

La responsabilità degli amministratori risulta inoltre inversamente correlata all'ampiezza di tale discrezionalità, salva l'applicazione della *business* (e anche *benefit judgment rule*). Quanto alla natura della responsabilità in cui possono incorrere gli amministratori in caso di gestione senza bilanciamento di interessi, il comma 381 la assimila a quella derivante dall'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto, azionabile pertanto in giudizio secondo quanto è previsto per ciascuna forma di società.

Soluzione simile è nella *Delaware corporate law* (al § 367), che prevede espressamente che minoranze qualificate di soci possano esercitare in forma di *derivative suit* l'azione di responsabilità verso gli amministratori. La *BLab Model law* (al § 305) prevede invece uno specifico rimedio, il *benefit enforcement proceeding*, attivabile direttamente dalla società o con *derivative action* da minoranze qualificate di azionisti della stessa o della controllante.

In Italia, come nel diritto statunitense, si esclude che esista un *fiduciary duty* degli amministratori nei confronti dei terzi destinatari del beneficio comune, ai quali non è pertanto attribuita alcuna specifica azione. Nel contesto italiano si ritiene che gli *stakeholders* possano utilizzare, se direttamente danneggiati (e con le correlate difficoltà di prova), l'azione ex art. 2395 cc.

Su di un diverso piano, extrasocietario e a protezione del mercato,

si colloca un'altra tipologia di controlli e sanzioni, peculiare del sistema italiano, attivabile in caso di mancata realizzazione del beneficio comune o del bilanciamento di interessi. Il comma 384 della legge n. 208/2015 prevede infatti che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM possa intervenire, d'ufficio o su segnalazione di chi vi abbia interesse, per violazione di norme su pubblicità e pratiche commerciali ingannevoli. Si tratta quindi di un rimedio cui possono avere accesso anche gli *stakeholders* destinatari del beneficio comune in presenza di situazioni di *greenwashing*.

Finora non risulta che tale meccanismo sia stato attivato. Tale dato autorizza diverse letture: quella ottimistica di un sistema di società *benefit* virtuoso e coerente e quella più realistica che prende atto di ancora diffuse generiche formulazioni della finalità di beneficio comune, di fatto difficilmente sanzionabili con tale strumento in caso di mancata attuazione, nonchè della scarsa comune conoscenza del fenomeno e dei relativi rimedi.

Il diritto francese, come sopra ricordato, prevede meccanismi di monitoraggio dell'effettivo perseguimento della *mission* da parte degli amministratori più strutturati ed incisivi: ad una verifica esterna affidata ad un organismo terzo indipendente si aggiunge il controllo interno affidato ad un apposito organo (*Comité de mission* o *réfèrent de mission* nelle società di minori dimensioni). Il *Comité*, cui partecipa almeno un dipendente della società, predispone un rapporto annuale, da allegare al bilancio e alla Relazione sulla gestione, in cui si dà conto anche dell'esito della verifica esterna. A ciò si aggiunge lo specifico ruolo del *Président du Tribunal de commerce* cui, anche in considerazione della natura consolare e non togata della magistratura in tale grado, può rivolgersi il *Ministère public* o qualunque interessato per chiedere di ordinare alla società, con possibile previsione di penalità di mora (*astreinte*) e di scioglimento e liquidazione, di eliminare ogni riferimento alla qualità di “*société à mission*” dagli atti, dai documenti e dal sito *web* della società.

Un'ulteriore e diversa forma di controllo è prevista dalla legge colombiana, che, su istanza di parte, affida alla *Superintendencia de sociedades* il potere di dichiarare la perdita della qualità di *societades de beneficio e interés colectivo* in caso di violazioni gravi e reiterate inerenti ai requisiti dello *standard* utilizzato per valutare l'impatto sociale e ambientale dell'attività della società.

Così delineati i tratti fondamentali della disciplina italiana della società *benefit*, sembra opportuno dare conto delle reazioni della dottrina successivamente all'introduzione di tale nuova forma.

Un primo diffuso interrogativo ha riguardato l'utilità della riforma e la valutazione dell'idoneità degli strumenti preesistenti a soddisfare le esigenze cui dà risposta la società *benefit*. L'iniziale diffidenza verso l'innovazione di origine statunitense, a volte etichettata come "moda" filoamericana, non ha colto la portata innovativa di un istituto che si è collocato nel filone dei temi di sviluppo sostenibile e contrasto ai cambiamenti climatici che al momento dell'emanazione della legge si stava diffondendo e sviluppando a livello internazionale ed europeo e che ora è divenuto pervasivo.

La società *benefit* ha avuto tra l'altro il merito di introdurre nell'ordinamento italiano il principio di misurazione degli impatti (sociali e ambientali, oltre che economici) derivanti dall'esercizio dell'attività d'impresa prima che, con finalità e destinatari in parte differenti, il d. lgs. n. 254/2016 desse attuazione alla direttiva n. 95/2014 che ha imposto alle società di pubblico interesse obblighi di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e sulla diversità.

In coerenza con la rinnovata ribalta tributata anche negli altri ordinamenti ai temi del *corporate purpose* e dello *shareholderism vs. stakeholderism*, sopra ricordati, l'attenzione della dottrina italiana si è poi focalizzata sull'ibridazione dello scopo di lucro nella società *benefit* e sulla correlata configurazione dell'interesse sociale.

Il modello di riferimento, la *benefit corporation*, aveva incontrato minori ostacoli in un contesto come quello statunitense in cui, a differenza che in Italia, la *corporation "conventional"*, non *benefit*, non presenta una connotazione dell'attività economica che faccia riferimento esclusivamente allo scopo di lucro. La *corporation* può infatti essere costituita come *business corporation* (a cui è dedicato il *Model Business Corporation Act - MBCA*) o *non-profit corporation*. Quest'ultima forma compete con il *charitable trust* nel perseguire analoghe finalità.

Ed è proprio sull'ampliamento dell'interesse sociale in chiave di sostenibilità che ha posto l'accento la riforma del diritto societario francese operata nel 2019 dalla citata *Loi Pacte*.

E' stata in primo luogo modificata la definizione di società aggiungendo un nuovo secondo comma all'art. 1833 del *code civil* che stabilisce ora, con riferimento a tutte le società, che l'interesse sociale cui deve essere ispirata la gestione della società deve tenere conto anche degli aspetti sociali ed ambientali<sup>69</sup>.

E' stato inoltre integrato il primo ed unico comma dell'art. 1835 del

---

<sup>69</sup> Art. 1833 alinea 2 code civil: "*La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité*".

*code civil*, che ora aggiunge al contenuto dello *statuts* che lo stesso può “... préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité”.

Su tali premesse, l’art. L210-10 del *code de commerce*<sup>70</sup> ha consentito a tutte le società commerciali di assumere la forma di *société à mission* e di darne pubblicità negli atti, nei documenti e sul proprio sito *web*, a condizione che lo *statuts* indichi, oltre ad una *raison d’être*, anche una *mission* della società, che può consistere in uno o più obiettivi sociali e ambientali, e le modalità per realizzarla “*dans le cadre de son activité*”.

Alla verifica dell’effettivo perseguimento della *mission* è destinato lo stringente sistema dei controlli interni ed esterni cui si è sopra fatto cenno.

Anche in Francia, pertanto, a seguito della riforma introdotta con la *Loi Pacte*, si è avviata una diffusa riflessione sul nuovo modello societario, la cui attività economica è indirizzata lungo la linea che a partire dall’*intérêt social* sostenibile, nel rispetto della *raison d’être* prescelta, conduce a realizzare la specifica *mission* della società.

Altra questione, prevalentemente italiana, è connessa, in caso di assunzione della forma *benefit* da parte di una società preesistente, all’esercizio del diritto di recesso. Tale problema si pone ovviamente solo in contesti nei quali non sia possibile sondare preventivamente l’opinione dei soci, non nelle piccole e medie imprese, tra le quali è peraltro maggiormente diffusa la forma *benefit*.

In Italia norme inderogabili prevedono per le società di capitali che una modifica significativa dell’oggetto sociale o del tipo di società configuri una causa di recesso del socio dissenziente, con conseguente collocamento o liquidazione, rimborso ed eventuale riduzione del capitale sociale per le relative azioni.

La diversa formulazione, fonte di discussa interpretazione, fa riferimento per le società per azioni ad una modifica dell’oggetto che “*consente un cambiamento significativo dell’attività della società*” e a una trasformazione della società (art. 2437 cod. civ.), per le società a responsabilità limitata ad un “*cambiamento dell’oggetto o del tipo*” e al “*compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto*” (art. 2473 cod.

<sup>70</sup> Art. L210-10 *code de commerce*: «Une société peut faire publiquement état de la qualité de société à mission lorsque les conditions suivantes sont respectées: 1° Ses statuts précisent une raison d’être, au sens de l’article 1835 du code civil; 2° Ses statuts précisent un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité; 3° Ses statuts précisent les modalités du suivi de l’exécution de la mission mentionnée au 2°».

civ.) e, per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento, ad una “*trasformazione che implica il mutamento del suo scopo sociale*” o una modifica dell’oggetto sociale che consente “*l’esercizio di attività che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della società*” (art. 2497 quater cod. civ.).

Indipendentemente dalla configurazione degli specifici presupposti, ci si chiede se l’inserimento nello statuto di società “ordinarie” di un beneficio comune che si intende perseguire nell’ambito dell’attività d’impresa integri una modalità di svolgimento dell’attività economica della società che configura una modifica rilevante dell’oggetto o dello scopo della società e se si tratti di un cambiamento rilevante di per sé o da valutare caso per caso.

A fronte di tale complessa questione si richiama l’ampio spazio lasciato all’autonomia dei soci nella formulazione dell’attività economica e del beneficio comune prescelto, a fronte della quale appare ragionevole affermare che, se pure in alcuni casi dall’osservazione del punto di partenza e di arrivo successivo alla modifica possa risultare un cambiamento rilevante dell’oggetto ai fini dell’esercizio del diritto di recesso, l’assunzione della forma *benefit* di per sé non comporta una modifica significativa dell’oggetto sociale e pertanto la valutazione dell’entità dello scostamento va fatta in concreto, caso per caso. Poiché è diffuso convincimento che la società *benefit* non sia una società di tipo diverso da quello anteriore all’introduzione della finalità di beneficio comune, ma solo un diverso modo di atteggiarsi della stessa, è generalmente escluso, che si configuri una trasformazione o un cambiamento del tipo che legittimi l’esercizio del diritto di recesso.

Nella consapevolezza della possibile soluzione della valutazione riferita al mutamento dell’oggetto sociale a favore del recesso, da più parti si è auspicata, facendo leva sulle finalità di promozione di obiettivi di sviluppo sostenibile, una modifica legislativa che con riferimento all’assunzione della forma *benefit* abolisca l’esercizio del diritto di recesso o lo posticipi (ciò nella diffusa convinzione che non ne derivi un detrimento economico per la società e che il socio dissenziente decida di non recedere).

Ogni ottimismo al riguardo deve considerare che finora il legislatore italiano si è mosso in direzione opposta, in quanto la riforma del diritto societario del 2003 ha rinforzato il diritto di recesso. Né rappresenta un utile precedente il riferimento alla eccezionale, parziale e circostanziata deroga legislativa operata nel 2015 con l’introduzione di limiti legislativi al diritto di rimborso conseguente al recesso dei soci di banche popolari trasformate

obbligatoriamente in società per azioni a seguito del superamento di alcuni limiti dimensionali. La restrizione, peraltro inerente non al recesso, ma alla quantificazione del rimborso, era infatti posta a tutela del superiore interesse di garanzia della stabilità di una banca in crisi.

Diversa soluzione proposta dalla prassi è quella di fissare un “*cap*” che impedisca la modifica inerente all’assunzione della forma *benefit* nel caso in cui sia esercitato il recesso da parte di soci che detengano complessivamente una determinata percentuale del capitale (clausola c.d. *stop loss*). Tale rimedio appare utile in contesti a base societaria ampia, nei quali non sia prevedibile il numero dei dissenzienti che intendano recedere, ma l’incertezza che ne deriva può presentare controindicazioni per le società quotate “*price sensitive*”.

Il tema del recesso funge pertanto da deterrente all’adozione della forma *benefit* per le società ad ampia base societaria, peraltro, e come sopra ricordato, già soggette a numerosi e adempimenti relativi alla sostenibilità.

Diversa risulta la situazione in altri ordinamenti, in cui l’*exit* del socio dissenziente avviene prevalentemente con la vendita delle azioni sul mercato.

In Francia il recesso a seguito di modifica dell’oggetto sociale non è previsto per legge e può essere introdotto in una clausola statutaria solo per le *société d’investissement à capital variable* - SICAV e le *société par actions simplifiée – sas* (queste ultime sono società con ampia libertà di organizzazione e pochi vincoli, a fronte del divieto di sollecitare il pubblico risparmio).

Negli Stati Uniti, patria della *benefit corporation*, si fa riferimento ad un *right of appraisal*, un diritto e un rimedio che consente al socio recedente di chiedere ad una Corte (nel Delaware la *Chancery Court*) di valutare il *fair market value* delle azioni per le quali si esercita il recesso, che devono essere riacquistate dalla società.

La maggior parte degli Stati (38 su 50) riconosce il *right of appraisal* solo ai soci di *private corporation* (corrispondenti alle srl e alle spa chiuse), mentre nelle *public corporation* (assimilabili alle spa aperte e quotate), l’*exit* può avvenire solo sul mercato, in applicazione del principio del *no cash drain*. Un *right of appraisal* è concesso anche nelle *public corporation* secondo il *Model Business Corporation Act* solo a seguito di modifiche statutarie (*amendments of articles*) e operazioni di fusione (*merger*), secondo la *Delaware corporate law* solo per alcune tipologie di *merger*. Sempre in Delaware un *right of appraisal* era previsto in caso di adozione della forma di *public benefit corporation*, per la quale era peraltro richiesto

il consenso di una maggioranza qualificata dei due terzi dei voti dei soci. Entrambe le cautele sono state eliminate nel 2020 (§363 della *Delaware General Corporate Law*), per incentivare l'adozione della forma *benefit*.

Un ulteriore punto di attenzione ha riguardato la libertà di adozione della forma *benefit*, presente in tutti gli ordinamenti che conoscono forme analoghe, che sembra contraddetta dalla lettera della legge italiana. La formulazione del criticato comma 379 della legge n. 208/2015 (“*le società ... sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto*”) sembra infatti imporre la modifica dell'oggetto sociale necessaria a divenire società *benefit* alle società che vogliono perseguire anche un beneficio comune, con ripercussioni derivanti dal possibile esercizio del diritto di recesso da parte di un numero rilevante di soci.

Al riguardo l'interpretazione prevalente restringe l'obbligo di assumere la forma *benefit* alle società che destinano non singole iniziative, ma la complessiva attività economica della società anche a scopi di beneficio comune. Poiché il confine tra le due realtà non è sempre di facile individuazione, si auspica una modifica del testo che, in linea con le parallele esperienze straniere, disponga l'accesso facoltativo alla forma *benefit*.

Una diversa più rigorosa lettura della attuale formulazione della norma inibirebbe la promozione di iniziative di “transizione ecologica”, di pubblico interesse e sempre più frequenti, soprattutto da parte di società grandi e quotate, spesso del settore energetico, che progressivamente orientano il proprio oggetto sociale verso attività dichiaratamente ispirate anche alla sostenibilità sociale e ambientale, ma che per svariati motivi (tra cui il possibile recesso di un numero significativo di soci dissenzienti) non intendono assumere la forma *benefit*.

Le società ordinarie quotate o di grandi dimensioni, localizzate peraltro soprattutto nelle grandi aree metropolitane, sono comunque soggette, al ricorrere di specifici presupposti, alle sempre più pervasive e mutevoli norme, di *soft* e *hard law*, nazionali ed europee, dirette ad indirizzare i capitali privati verso il finanziamento dello sviluppo sostenibile. In tale contesto si assottiglia la differenza, soprattutto con riferimento alle società di grandi dimensioni, tra società ordinarie e *benefit*.

Guardando invece alle PMI, che mostrano un più stretto collegamento con il territorio in cui operano e sono attualmente sottoposte ad una minore pressione normativa con riferimento ai temi di sostenibilità sociale e ambientale, la forma *benefit* può essere un efficace strumento di sensibilizzazione verso l'innovazione responsabile con ricadute positive sulla dimensione locale. Uno strumento tuttavia da scegliere liberamente.



Si auspica pertanto un intervento di riforma e consolidazione della disciplina italiana della società *benefit* nel senso sopra suggerito.

A livello internazionale ed europeo si auspica che la sollecitazione delle imprese verso la sostenibilità sociale e ambientale mantenga livelli elevati anche in tempi, si spera vicini, *post* pandemia. In attesa del completamento del quadro europeo degli interventi di pressione soprattutto sulle società quotate e di grandi dimensioni ad essere attori di un sistema economico più inclusivo e a basse emissioni di carbonio, sembra opportuno che maggiore attenzione sia rivolta anche verso iniziative di promozione della sostenibilità da rivolgere direttamente alle piccole e medie imprese. Si potrebbe collocare in tale prospettiva una proposta di introduzione negli Stati membri di un modello societario con scopo ibrido costruito sulla base degli aspetti più pregevoli della normativa italiana delle società *benefit*, integrata con alcuni suggerimenti provenienti dall'esperienza francese della *société à mission*.

Uno strumento europeo di *hard* o *soft law* potrebbe contribuire a promuovere e a far diventare “normale” la diffusione della cultura della ricerca del profitto sostenibile (che caratterizza il c.d. quarto settore) tra le imprese di ogni dimensione e settore, e in particolare tra quelle piccole e medie, che diverrebbero veicolo di capillare diffusione della strategia europea diretta allo sviluppo di un mercato unico europeo integrato e sostenibile.

#### ABSTRACT

*The essential role of enterprises in achieving the sustainable development goals, which are also related to health protection, as became evident during the pandemic, is undisputed. For this reason, business law, as a policy tool, can contribute to the strengthening of business resilience and the pursuit of inclusive, equitable, and sustainable growth. In this context, it is necessary to highlight the development of hybrid organizational forms operating within the new “fourth sector” of the economy, in which businesses integrate social and environmental aims with the profit-making goal. A paradigmatic example is that of the “società benefit”, which was born in the U.S. and spread with some variations in civil and common law systems, and also in Italy, which was the first country in Europe to introduce such a legal form. The most distinctive aspects of the Italian regulations are examined and compared with other significant experiences to suggest that, with a few adjustments, they could be used as the basis of a reference model for a European company form that would help to disseminate and make the “fourth sector” for benefit business culture “normal” in the hopefully approaching post-pandemic times.*